

Raccomandata a/r

Spett.le STUDIO ARTE DI OLGA PONGILUPPI & C. S.A.S. Via XX Settembre 207 19122 La Spezia

Egr.Sig. Lanieri Alfio Via Trezzo n.77 A 19020 Beverino (Sp)

Egr. Sig. Bandirali Gianpietro Via Chiesa n.10 19020 Borghetto di Vara (Sp)

Oggetto: STUDIO ARTE DI OLGA PONGILUPPI & C. S.A.S.,codice fiscale e numero d'iscrizione: 00901850115, Rea SP 82717

## Premesso che:

- a seguito dell'esclusione di diritto della socia accomandataria Sig.ra Pongiluppi Olga, nata a La Spezia il 30.06.1958, per fallimento personale in estensione dalla società LANIERI ALFIO & C. S.N.C., Rea Sp 79498, è venuta meno all'interno di codesta società la presenza della necessaria qualifica di socio accomandatario da parte di almeno uno dei soci:
- ai sensi dell'art. 2323, c.c., la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, decorsi sei mesi senza che sia stata ripristinata la presenza di entrambe le categorie di soci mediante atto di modifica dei patti sociali. Nel caso in cui vengano a mancare tutti i soci accomandatari, i soci accomandanti devono altresì nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, entro il termine di sei mesi decorrenti dal momento in cui siano venuti a mancare tutti i soci accomandatari;
- l'amministratore provvisorio dovrà procedere all'annotazione dell'esclusione intervenuta e, trascorsi i 6 mesi, all'iscrizione dello scioglimento; dovrà altresì procedere alla denuncia del domicilio digitale della società;
- sono decorsi più di sei mesi da quell'evento ed a questo Registro Imprese non risulta né che l'accomandatario sia stato sostituito né che sia stato nominato l'amministratore provvisorio;

Tutto ciò premesso, si chiede alle S.S.V.V. di attivarsi, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, per la nomina dell'amministratore provvisorio oppure, ricorrendone le condizioni, per la modifica dei patti sociali.

Si avvisa formalmente che, qualora la raccomandata inviata presso la sede tornasse indietro perché sconosciuta, se nei 30 giorni concessi la posizione non verrà regolarizzata, la sede sarà considerata irreperibile; inoltre, non risultando compiuti atti di gestione negli ultimi tre anni, si segnala che s'intende avviato il procedimento per la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 247/2004 e dell'art. 40 del D.L. 16.07.2020, n. 76.

Distinti saluti.

p. Il Conservatore del Registro Imprese
(Dott.ssa Susanna Alinghieri)
L'impiegato addetto
Dott.ssa Sabrina Sella